

CIGS e fruizione in caso di imprese soggette a procedura concorsuale

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 22 Gennaio 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall'articolo 21 del vigente decreto legislativo n. 148/2015.

.....

La circolare in esame precisa che le imprese in trattamento Cigs richiesto ai sensi della vecchia normativa o dell'articolo 21 del decreto legislativo 148/2015 che, durante la sua fruizione, siano sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, potranno richiederne la prosecuzione purché gli organi della procedura si impegnino a realizzare il programma inizialmente presentato.

Qui di seguito i punti principali della circolare.

L'art 2, comma 70 della Legge 92/2012, Legge Fornero, ha abrogato, a partire dal 1° Gennaio del 2016, l'articolo 3 della legge 223/1991 in materia di trattamento di integrazione straordinaria in costanza di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo con cessione dei beni).

Pertanto, dal 1° Gennaio è venuta meno la possibilità di autorizzare il trattamento Cigs per le imprese ammesse a tali procedure.

In particolare, il Dicastero del Lavoro aveva già precisato, con la Circolare n. 24 del 5 Ottobre 2015, che, successivamente al 31 Dicembre 2015, nel caso in cui l'impresa sia coinvolta in una procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie può rientrare nell'ambito delle causali disciplinate dal DLgs 148/2015.

Tutto ciò ovviamente allo scopo di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.

Quindi:

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Le imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio di impresa, in costanza di fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in forza delle causali previste dalla previgente disciplina e dall'articolo 21 del d.lgs. n. 148/2015, possono chiedere l'autorizzazione a poterne ancora fruire limitatamente al periodo già richiesto.

A tal fine, gli organi della procedura hanno l'obbligo di impegnarsi a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. Per questo devono inoltrare telematicamente, all'interno della pratica "CIGSonline" già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro della titolarità del programma precedentemente presentato nonché la prosecuzione fino alla prevista scadenza.

Alla richiesta deve essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto delle parti sociali e il provvedimento dichiarativo di fallimento o di ammissione alla procedura concorsuale.

Se vi sono i requisiti, la direzione generale degli ammortizzatori sociali autorizza il trattamento Cigs con decreto direttoriale a partire dalla data del provvedimento e fino alla conclusione del programma.

In difetto, l'Inps provvederà a sospendere l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale sino al perfezionamento della pratica secondo le modalità descritte.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)